REGOLAMENTO (CE) N. 516/1999 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1999

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2261/98 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano altresì a qualsiasi nomenclatura che riprenda la nomenclatura combinata anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da normative comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, per i motivi indicati nella colonna 3;

considerando che è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere utilizzate dal titolare, per un periodo di 60 giorni, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

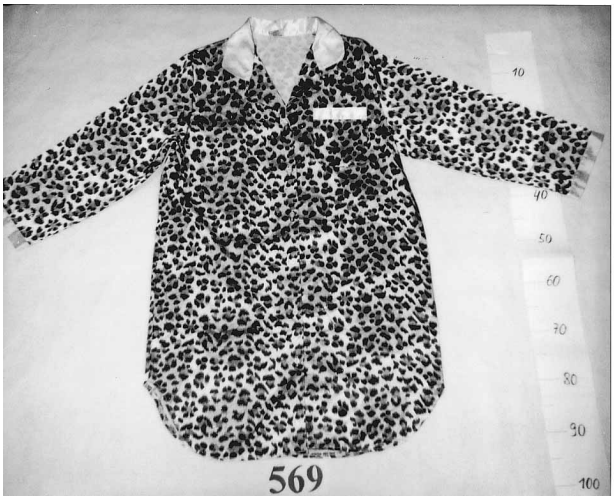
[1] GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU L 292 del 30. 10. 1998, pag. 1.
[3] GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.
[4] GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Guanto da hockey su ghiaccio la cui parte superiore (dorso) è imbottita a scopo protettivo e coperta di non tessuto interamente ricoperto di materia plastica sulle due facce. Il palmo è costituito da un non tessuto di microfibre di poliammide. Gli spazi interdigitali ad eccezione del pollice sono realizzati con stoffa a maglia monocolore. (Cfr. foto n. 573) (*)	3926 20 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 b) del capitolo 56, nonché dal testo dei codici NC 3926 e 3926 20 00. Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9506. Il dorso del guanto che assicura una funzione protettiva conferisce all'articolo il carattere essenziale.
2. Indumento a maglia (100 % cotone), leggero e ampio, monocolore, che copre il corpo sino a metà coscia (lunghezza totale = 96 cm), di taglio dritto. Esso presenta una scollatura arrotondata e ampia, maniche corte, un orlo all'estremità delle maniche e alla base, nonché due spacchi laterali di circa 8 cm di lunghezza alla base. Esso presenta inoltre dei ricami sul davanti. (abito intero) (Cfr. foto n. 578) (*)	6104 42 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 6104 e 6104 42 00. Cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative ai codici NC da 6104 41 00 a 6104 49 00. La classificazione come camicia da notte è esclusa, in quanto l'indumento in questione, per le sue caratteristiche oggettive, può essere portato indifferentemente a letto ed in altri luoghi e, pertanto, non è destinato ad essere indossato esclusivamente o essenzialmente come indumento da notte. Tenuto conto della sua lunghezza questo indumento non può essere classificato nel codice NC 6109.
3. Indumento monocolore realizzato in stoffa a maglia plissettata leggera (100 % poliestere) che ha, in media, più di dieci maglie per centimetro lineare, destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende fino alle anche. Questo indumento, di taglio dritto, presenta delle maniche corte e un orlo alla base. Esso presenta inoltre una scollatura girocollo con apertura parziale sulla schiena chiusa da un bottone. (blusa) (Cfr. foto n. 575) (*)	6106 20 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4 del capitolo 61, nonché dal testo dei codici NC 6106 e 6106 20 00. Cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative al codice NC 6106.
4. Indumento bicolore di stoffa a maglia plissettata leggera di fibre tessili sintetiche (100 % poliestere), ampio, senza collo, destinato a coprire la parte superiore del corpo sino alle anche, con maniche corte. Esso presenta due pannelli frontali uniti da una catena in metallo dorato trattenuta da due bottoni decorativi. La parte dorsale dell'indumento presenta un'apertura parziale che parte dalla scollatura e si chiude con un bottone. L'indumento in questione presenta delle spalline interne nonché un orlo alla base ed all'estremità delle maniche. Esso presenta inoltre sul davanti, in tutta la sua lunghezza, un pezzo di stoffa cucito all'interno della blusa. Questo inserto, di stoffa di colore diverso dal resto dell'indumento, ha una scollatura arrotondata. (blusa) (Cfr. foto n. 577) (*)	6106 20 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 9 del capitolo 61, nonché dal testo dei codici NC 6106 e 6106 20 00. Cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative al codice NC 6106.

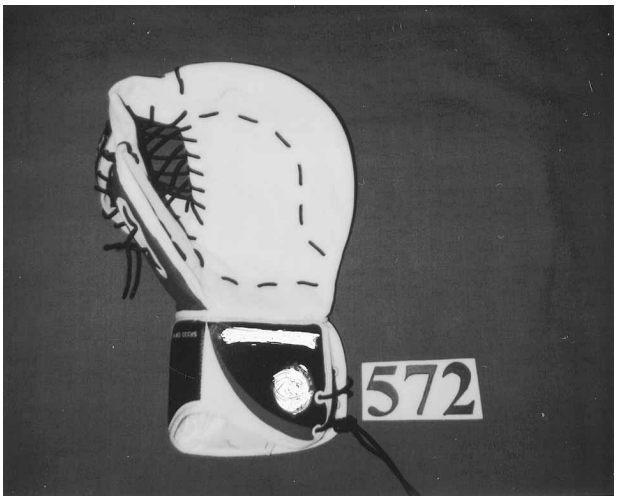
Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
5. Indumento monocolore realizzato in stoffa a maglia plissettata leggera (100 % poliestere) di taglio dritto, destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende fino alle anche, senza maniche, con giromaniche arrotondati. Questo indumento presenta una scollatura arrotondata senza apertura, un bordo a maglia alla scollatura e ai giromaniche, nonché un orlo alla base. (canottiera) (Cfr. foto n. 576) (*)	6109 90 30	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 2 del capitolo 61, nonché dal testo dei codici NC 6109, 6109 90 e 6109 90 30.
6. Guanto da hockey su ghiaccio. Il dorso del guanto è imbottito a scopo protettivo. La parte esterna è realizzata con stoffa a maglia di fibre sintetiche (poliestere). Il palmo è in microfibre di poliammide non tessute. (Cfr. foto n. 574) (*)	6116 93 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 6116 e 6116 93 00. Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al codice NC 9506. Il dorso del guanto che assicura una funzione protettiva conferisce all'articolo il carattere essenziale.
7. Indumento di tessuto a quadri (100 % cotone), ampio, destinato a coprire la parte superiore del corpo, di taglio drittto, con maniche corte, con collo ripiegato di un altro tessuto, che scende sino alle anche, con orlo all'estremità delle maniche e alla base. Nell'orlo scorre un cordoncino. Questo indumento presenta degli spacchi laterali di 7 cm circa. Esso presenta inoltre un'apertura completa sul davanti munita di abbottonatura lato sinistro su lato destro e delle tasche interne all'altezza del petto che si chiudono con cerniera lampo. (camicia) (Cfr. foto n. 579) (*)	6205 20 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 8 del capitolo 62, nonché dal testo dei codici NC 6205 e 6205 20 00. La presenza di un sottile cordoncino che non assicura alcuna funzione particolare, non cambia affatto la classificazione come camicia da uomo.
8. Indumento leggero e molto ampio in tessuto «satinato» d'aspetto brillante stampato (87 % poliestere, 13 % cotone), di uno spessore di 0,2 mm, con collo a risvolto, di taglio dritto con base arrotondata orlata, destinato a coprire la parte superiore ed inferiore del corpo sino al di sopra delle ginocchia (lunghezza totale = 95 cm). Esso presenta maniche lunghe non aderenti, una scollatura a V, un'apertura completa sul davanti munita di abbottonatura lato destro su lato sinistro. L'indumento in questione presenta inoltre una tasca applicata sul davanti all'altezza del petto e pezzi di tessuto «satinato» d'aspetto brillante monocolore al collo, all'estremità delle maniche e nella parte alta della tasca. (camicia da notte) (Cfr. foto n. 569) (*)	6208 22 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota di sottovoci 2.A della sezione XI, dalle note 1 e 8 del capitolo 62, nonché dal testo dei codici NC 6208 e 6208 22 00. Tenuto conto: — del suo aspetto generale, — del suo taglio molto ampio, — della presenza di maniche lunghe non aderenti, — della sua base arrotondata, — del tessuto «satinato» d'aspetto brillante con il quale è confezionato, — del fatto che assicura una certa comodità, l'indumento in questione è da classificare come camicia da notte.

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
9. Composizione di due indumenti presentati in un imballaggio per la vendita al dettaglio comprende: a) un indumento leggero e molto ampio in tessuto «satinato» d'aspetto brillante e con motivi stampati (83 % poliestere, 17 % cotone), di uno spessore di 0,5 mm, con collo a risvolto, di taglio diritto, destinato a coprire la parte superiore del corpo sino al disotto delle anche (lunghezza totale = 76 cm). Esso presenta maniche lunghe non aderenti, una scollatura a V, un'apertura completa sul davanti munita di abbottonatura lato destro su lato sinistro. L'indumento in questione presenta inoltre una tasca applicata sul davanti all'altezza del petto, due spacchi laterali e pezzi di tessuto «satinato» d'aspetto brillante monocolore al collo, all'estremità delle maniche e nella parte alta della tasca. b) un pantalone leggero e ampio in tessuto «satinato» d'aspetto brillante monocolore (83 % poliestere, 17 % cotone) di uno spessore di 0,5 mm, di taglio dritto, che va dalla vita alle caviglie, senza apertura in vita. L'indumento in questione è stretto in vita da un elastico e presenta un orlo alle estremità inferiori. (pigiama) (Cfr. foto n. 570 A e 570 B) (*)	6208 22 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota di sottovoci 2.A della sezione XI, dalle note 1 e 8 del capitolo 62, nonché dal testo dei codici NC 6208 e 6208 22 00. Cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative ai codici NC da 6208 21 00 a 6208 29 00. Tenuto conto: — del loro aspetto generale, — del loro taglio molto ampio, — della presenza di maniche lunghe non aderenti, — del tessuto «satinato» d'aspetto brillante con il quale sono confezionati, — del fatto che assicurano una certa comodità, questi indumenti sono da classificare come pigiama.
10. Guanto da hockey su ghiaccio o su prato, per portiere che si porta generalmente alla mano sinistra. Si tratta di guanto che serve ad afferrare la palla (o il disco). Esso è imbottito sui due lati e presenta all'interno una separazione per le dita. Una rete composta di lacci (codice NC 5607) separa il pollice dall'indice. Il dorso del guanto è costituito da fibre sintetiche o artificiali (stoffa a maglia). Il palmo è in microfibre di poliammide non tessute ricoperte sulla faccia esterna di materia plastica. (Cfr. foto n. 572) (*)	6216 00 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, e 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 6216 00 00 cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al codice NC 9506. La classificazione è determinata dalla materia con la quale è realizzato il palmo della mano.


569

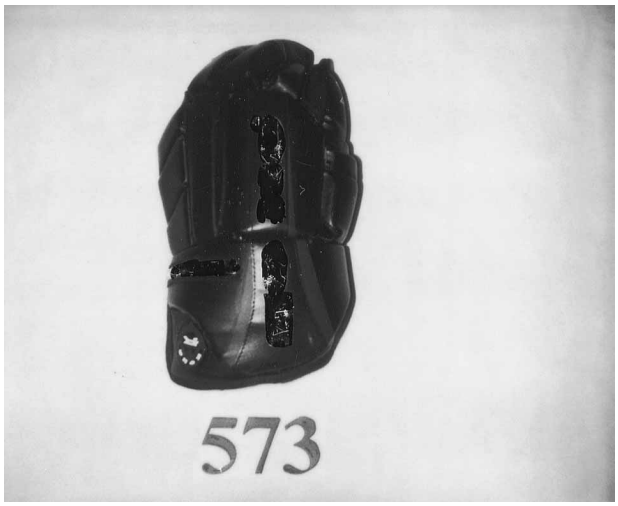

570 A


570 B


572


572


573


573

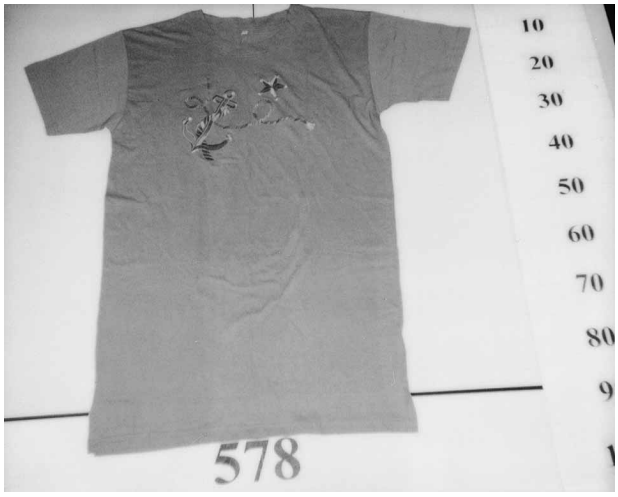

574


574


575


576


577





(*) Le foto hanno carattere puramente indicativo.